

**STATUTO**  
**UNIONE COMUNI SICILIA CENTRO**  
**ORIENTALE**

## INDICE

<b>TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI</b> .....	4
Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione .....	4
Art. 2 - Costituzione .....	4
Art. 3 – Finalità.....	4
Art. 4 - Obiettivi programmatici.....	6
Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone .....	7
Art. 6 – Durata.....	7
Art. 7 – Recesso.....	8
<b>TITOLO II - COMPETENZE</b> .....	8
Art. 8 - Oggetto.....	8
Art. 9 – Procedura di conferimento delle competenze .....	9
Art. 10 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e Unioni.....	10
<b>TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO</b> .....	10
Art. 11 - Organi .....	10
Art. 12 - Composizione del Consiglio.....	10
Art. 13 – Presidenza del Consiglio dell’Unione .....	11
Art. 14 - Competenze .....	11
Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio .....	12
Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri .....	12
Art. 17 - Elezione del Presidente .....	12
Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta.....	12
Art. 19 - Il Presidente.....	13
Art. 20 - Il Vice Presidente .....	13
Art. 21 - La Giunta.....	13
Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell’Unione .....	13
<b>TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI</b> .....	14
Art. 23 – Partecipazione popolare.....	14
Art. 24 – Accesso agli atti.....	14
Art. 25 – Diritto di informazione. ....	14
Art. 26 – Diritto di intervento nei procedimenti.....	14
Art. 27 – Rapporti con i Comuni componenti l’Unione .....	14
Art. 28 – Rapporti con gli altri Enti.....	14
Art. 29 – Obiettivi dell’attività amministrativa e della gestione .....	14
<b>TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	15
Art. 30 - Principi generali .....	15
Art. 31 - Principi in materia di gestione del personale.....	15
Art. 32 - Principi di collaborazione e partecipazione.....	15
Art. 33 - Segretario dell’Unione .....	16

<b>TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ</b> .....	16
<b>Art. 34 - Finanza e fiscalità dell'Unione</b> .....	16
<b>Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria</b> .....	16
<b>Art. 36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario</b> .....	16
<b>Art. 37 - Revisione economica e finanziaria</b> .....	16
<b>Art. 38 - Affidamento del servizio di tesoreria</b> .....	16
<b>TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	16
<b>Art. 39 – Adesione di altri Comuni o di altri Enti</b> .....	16
<b>Art. 40 - Fondo Spese</b> .....	17
<b>Art. 41 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili</b> .....	17
<b>Art. 42 – Norme finali</b> .....	17
<b>ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art.8 dello Statuto</b> .....	18
<b><i>A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione</i></b> .....	18
<b><i>B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa</i></b> .....	18

## **TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione**

1. Ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 37 della Legge Regionale n. 7 del 1992, l’Unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni. L’Unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.

L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione applicabili nella Regione Siciliana.

### **Art. 2 - Costituzione**

1. Il presente statuto approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, disciplina, ai sensi di legge e dell’atto costitutivo, le norme fondamentali sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Unione dei Comuni "Sicilia Centro Orientale" composto dai Comune di Aidone, Barrafranca, Grotte, Mazzarino, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Racalmuto e Riesi, costituita ai sensi della normativa vigente.

2. L’ambito territoriale dell’Unione di Comuni disciplinata dal presente Statuto, coincide con l’intero territorio dei Comuni che la costituiscono.

3. Le successive eventuali modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio dell’Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei comuni.

4. L’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, con cui si approva il presente Statuto con le modalità e la maggioranza richieste, è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio dell’Unione che modifichi conseguenzialmente il presente Statuto e stabilisca la decorrenza e le condizioni organizzative e finanziarie per l’ingresso dei Comuni richiedenti.

### **Art. 3 – Finalità**

1. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2. L’Unione di Comuni "Sicilia Centro Orientale" secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate, nonché del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

3. L’Unione di Comuni aderenti al SIRU (Sistema Intercomunale di Rango Urbano) Sicilia Centro Orientale", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta

le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'Unione provvede specificamente alla definizione della strategia di sviluppo del Sistema Intercomunale con riferimento alla politica unitaria di coesione 2021/2027 della Regione Siciliana.

6. L'Unione, in quanto sistema locale intercomunale, può assumere anche il ruolo di Organismo Intermedio. A detto organismo, per come da art.8 del protocollo d'intesa firmato dai Comuni aderenti al SIRU Sicilia Centro Orientale, potranno essere delegate le funzioni indicate dagli atti normativi e regolamentari per il ciclo di programmazione 2021-2027 funzionali all'attuazione del Programma, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Autorità di Gestione (AdG), nella qualità di soggetto delegante. In particolare, l'Organismo intermedio (OI):

I Comuni dell'Area e sottoscrittori prendono atto che l'OI assumerà gli obblighi di gestione, monitoraggio e controllo delle azioni che verranno attivate nell'ambito della Strategia di area, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. L'OI dovrà garantire la separazione delle funzioni delegate, anche rispetto alle attività di programmazione della Strategia e di selezione delle operazioni, affidate all'Autorità Urbana/Autorità Territoriale. Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, in particolare l'OI:

- a) definisce e formalizza il proprio Sistema di Gestione e Controllo, la relativa Manualistica e le piste di controllo, in conformità con i principi del Regolamento (UE), in coerenza con quanto previsto dal Programma, dal SIGECO e dalle procedure definite dall'AdG;
- b) comunica tempestivamente all'AdG l'adozione del proprio SI.GE.CO ed eventuali modifiche sopravvenute allo stesso, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della struttura organizzativa proposta al SIGECO del PR FESR 2021-27;
- c) fornisce all'AdG elementi informativi utili al fine della istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- d) adotta, per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, una codificazione contabile adeguata;
- e) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni di monitoraggio e verifica del Programma FESR, compreso il Comitato di Sorveglianza;
- f) garantisce un'adeguata separazione delle funzioni delegate;
- g) garantisce, per quanto di competenza dell'OI, l'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a proprio carico dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della delega, incluso il sistema dei controlli di primo livello e audit, verificandone la corretta implementazione, inclusa l'archiviazione elettronica dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti Comunitari;
- h) garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio dei dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione da parte dell'AdG e/o delle Autorità preposte, delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di

- quanto previsto dai Regolamenti Comunitari;
- i) assicura che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
  - j) provvede alla liquidazione dell'agevolazione ai beneficiari e garantisce per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, una codificazione contabile adeguata tale da avere contezza della situazione per beneficiario di ciascuna operazione;
  - k) effettua controlli di primo livello (comprese le verifiche sul posto a campione delle operazioni selezionate finalizzate ad accertare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari e ne trasmette gli esiti all'AdG per il tramite del sistema informativo;
  - l) assicura ogni altro adempimento previsto dalla normativa regolamentare del programma.
7. Ulteriori attività e funzioni potranno essere esercitate in forma associata nel prosieguo dell'attività, previa unanime volontà di tutti gli enti facenti parte della convenzione, da manifestarsi attraverso delibera di Giunta dell'Unione.

#### **Art. 4 - Obiettivi programmatici**

1. È scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le rispettive peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
  - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
  - b) valorizzare e promuovere il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;
  - c) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie umane e strumentali, esercitandole in forma unificata;
  - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse e la progressiva armonizzazione degli atti normativi comunali;
  - e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
  - f) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi

in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

- g) favorire la qualità della vita, della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- h) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

4. In particolare, in sede di prima attivazione, l'Unione realizza una disciplina comune e una aggregazione territoriale per l'attuazione territoriale della politica unitaria di coesione 2021/2027 delle Regione Siciliana; quale Autorità Territoriale/urbana, il Consiglio dell'Unione elabora ed adotta la Strategia di sviluppo dell'Area, sulla base del documento di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027.

#### **Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone**

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, via Fiorentino, 89.
2. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, possono essere istituite sedi operative per gli uffici dell'Unione. In prima applicazione viene istituita una sede operativa presso il Comune di Mazzarino.
3. Gli organi dell'Unione si riuniranno, di norma, presso la sede dell'Unione.
4. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone approvati dal Consiglio dell'Unione.
5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.
6. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla. Sotto il fiocco, l'effigie del logo "Unione dei Comuni Sicilia Centro Orientale".

#### **Art. 6 – Durata**

1. L'Unione ha una durata limitata pari ad anni 20 (venti) e, comunque, non prima di eventuali controversie che dovessero insorgere, i Comuni possono deliberare l'eventuale prosecuzione dell'Unione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di una maggioranza qualificata dei Consigli dei Comuni aderenti, pari ai 2/3 dei comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
  - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
  - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.
3. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono

all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto, come prevista dall'art.12 comma 2, stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.

4. Lo scioglimento dell'Unione non può essere deliberato prima del 31/12/2029, tenuto conto della durata della nuova Strategia del Sistema Intercomunale in relazione alla programmazione regionale FESR 2021- 2027.

#### **Art. 7 – Recesso**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente a decorrere dal 01/01/2030, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti del Comune che ha deliberato il recesso.

2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.

3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente. Eventuali investimenti e mutui deliberati dall'Unione obbligano in ogni caso i comuni recedenti per tutta la loro durata.

4. In caso di controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo, una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato, dal Segretario dell'Unione e dal Segretario del Comune interessato effettua un tentativo di conciliazione.

## **TITOLO II - COMPETENZE**

#### **Art. 8 - Oggetto**

1. Le funzioni in capo ai singoli Comuni, questi possono conferire all'Unione lo svolgimento delle funzioni fondamentali individuate dalla legge e di seguito elencate:

- avviare e rafforzare la rappresentatività del territorio del SIRU e le modalità di concertazione territoriale per il tramite dell'istituzione, con la presente convenzione, dell'Autorità Urbana;
- definire, in maniera unitaria e condivisa, la Strategia Territoriale del SIRU Centro Orientale e l'individuazione degli interventi;
- facilitare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti Locali sottoscrittori mediante la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Comune che assolve anche alla funzione di selezione degli interventi;

- ottenere il riconoscimento dell’Autorità Urbana come Organismo Intermedio per la delega delle funzioni di gestione del programma e monitoraggio da conferire da parte dell’AdG del PR FESR 2021/ 2027;
  - istituire una Centrale Unica di Committenza del SIRU che abbia i requisiti di legge per la qualificazione secondo i parametri previsti dalla normativa vigente;
  - gestire i beni demaniali e patrimoniali, concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio;
  - partecipare alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - progettare e gestire il sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;
  - edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - servizi in materia statistica;
  - programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.
  - servizi infrastrutturali, trasporti e riqualificazione urbana.
2. I Comuni possono inoltre conferire all’Unione l’esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati.
3. Le funzioni e i servizi conferiti all’Unione al momento dell’approvazione del presente statuto sono contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale dello statuto. Nell’allegato A sono individuate separatamente:
- a) le funzioni ed i servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all’Unione;
  - b) le funzioni ed i servizi ad adesione facoltativa.
4. I provvedimenti di attuazione relativi all’esercizio delle funzioni ed alla gestione dei servizi di cui ai commi precedenti sono disciplinati con specifici Regolamenti approvati dal Consiglio dell’Unione.

### **Art. 9 – Procedura di conferimento delle competenze**

1. I conferimenti di competenze di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, provenienti su istanza dei comuni, sono deliberati tramite atto di indirizzo dalla Giunta dell’Unione, di norma entro 60 giorni dalla richiesta, per poi essere ratificati dai rispettivi consigli tramite apposita deliberazione dei Comuni, con decorrenza dall’anno finanziario successivo; il perfezionamento dei conferimenti di competenze avvengono mediante deliberazione consiliare di recepimento dell’Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa

determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 7.

3. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'allegato A, lett. a) decorre dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Entro 30 giorni dalla stessa i Comuni individuano le risorse umane, finanziarie e strumentali da conferire per il loro svolgimento con deliberazioni conformi, recepite dal Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 10 – Conferimento di competenze da parte di Comuni non aderenti e Unioni.**

1. L'Unione può stipulare con Comuni non aderenti e/o con altre Unioni apposite convenzioni ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, e per il perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto.

### **TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO**

#### **Art. 11 - Organi**

1. Sono organi di governo dell'Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio ed il Presidente del Consiglio. I componenti dei predetti organi esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

2. Per il funzionamento degli organi di governo si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto, le leggi regionali applicabili per i Comuni di fascia demografica pari alla somma degli abitanti dei Comuni facenti parte dell'Unione.

#### **Art. 12 - Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Consiglieri comunali eletti dai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

2. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, ad ognuno di essi spetta l'elezione di un numero di Consiglieri dell'Unione pari a 28 (valore massimo se aderiscono tutti e 9 i Comuni), il numero di Consiglieri per singolo Comune è calcolato per il 50% in rapporto ai Consiglieri che compongono i singoli Consigli comunali e per il 50% in rapporto agli abitanti;

	Membro	Membri C.C.	Popolazione	Quota	Quota su	Consiglieri dell'Unione
				su Cons.	pop.	
1	<b>Aidone</b>	12	4197	1,3	0,6	<b>2</b>
2	<b>Barrafranca</b>	16	11847	1,8	1,7	<b>3</b>
3	<b>Grotte</b>	12	5228	1,3	0,7	<b>2</b>
4	<b>Mazzarino</b>	16	10962	1,8	1,6	<b>3</b>
5	<b>Palma di Montechiaro</b>	16	21383	1,8	3,0	<b>5</b>
6	<b>Piazza Armerina</b>	16	20641	1,8	2,9	<b>5</b>

7	<b>Pietraperzia</b>	12	6333	1,3	0,9	<b>2</b>
8	<b>Racalmuto</b>	12	7662	1,3	1,1	<b>2</b>
9	<b>Riesi</b>	16	10524	1,8	1,5	<b>3</b>
		128	98.777	14	14	<b>28</b>

Ogni Consiglio Comunale eleggerà i propri i Consiglieri dell'Unione in una apposita seduta con votazione a scrutinio segreto di cui un terzo di minoranza con arrotondamento alla cifra più vicina.

3. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza entro 30 giorni dall'insediamento o dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione. Decorso il predetto termine senza che i rappresentanti del comune siano stati eletti, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

4. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune con voto ponderato in relazione alla propria rappresentanza.

5. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

### **Art. 13 – Presidenza del Consiglio dell'Unione**

5. Nella prima adunanza il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio dell'Unione, con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in prima votazione. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta tra i candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze nella medesima votazione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

6. Il Consiglio elegge con le stesse modalità un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze.

7. Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune ove è stata stabilita la sede dell'Unione spetta altresì la presidenza provvisoria della assemblea fino alla elezione del presidente.

8. Il Presidente del Consiglio dell'Unione svolge i compiti ed ha le competenze riconosciute dalla legge al presidente del consiglio comunale. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

### **Art. 14 - Competenze**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 90 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono, con cadenza almeno annuale, al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

#### **Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio**

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

#### **Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art.12, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

#### **Art. 17 - Elezione del Presidente**

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
2. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

#### **Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto in un Comune sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci membri della Giunta possono delegare i componenti delle rispettive Giunte alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

#### **Art. 19 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

2. Spetta al Presidente dell'Unione il ruolo di rappresentanza dei comuni dell'area nelle decisioni attinenti all'attuazione della strategia di sviluppo della stessa, nel rispetto delle competenze degli organi dell'Unione.

#### **Art. 20 - Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### **Art. 21 - La Giunta**

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'Unione e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione e con quelli del rispettivo Comune, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta tutti gli atti che siano riservati dalla legge alla competenza della Giunta Municipale dei Comuni.

#### **Art. 22 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da due terzi dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, disciplinata dalle norme vigenti e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta

efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e di componente della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

## **TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

### **Art. 23 – Partecipazione popolare.**

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento.

### **Art. 24 – Accesso agli atti**

1. Ciascun cittadino ha accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisca i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

### **Art. 25 – Diritto di informazione.**

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante pubblicazione all'Albo pretorio sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione.

### **Art. 26 – Diritto di intervento nei procedimenti**

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

### **Art. 27 – Rapporti con i Comuni componenti l'Unione**

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

### **Art. 28 – Rapporti con gli altri Enti**

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

### **Art. 29 – Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione**

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.

## **TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 30 - Principi generali**

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
4. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta. Nelle more dell'adozione di strumenti regolamentari propri, all'Unione si applicano gli strumenti regolamentari vigenti presso il Comune ove ha sede l'Unione
5. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

### **Art. 31 - Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico- amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

### **Art. 32 - Principi di collaborazione e partecipazione**

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i

Comuni partecipanti.

5. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

### **Art. 33 - Segretario dell'Unione**

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi dell'art. 32 comma 5-ter TUEL, si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione, abilitato a Enti di medesima fascia dimensionale dell'Unione e preferibilmente da chi abbia maturato precedenti esperienze in Unioni di Comuni, dando precedenza ai segretari di fascia A.
2. Il Segretario svolge le funzioni allo stesso assegnate dalla legge per i Comuni.

## **TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ**

### **Art. 34 - Finanza e fiscalità dell'Unione**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

### **Art. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
2. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

### **Art. 36 - Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

### **Art. 37 - Revisione economica e finanziaria**

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti, limitatamente agli atti e ai rapporti afferenti l'Unione.

### **Art. 38 - Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

## **TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 39 – Adesione di altri Comuni o di altri Enti**

1. L'adesione dei Comuni all'Unione decorre dalla data di decorrenza del recesso dalle rispettive Unioni di appartenenza, o dalla data del loro scioglimento, qualora

facessero parte di altra Unione. Fino a quella data, i comuni conferiscono all'Unione le funzioni di cui all'all. A mediante convenzione, nella quale sono regolati anche i rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione. Dalla medesima data decorre per i predetti comuni il termine per la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. Nelle more della predetta nomina, il Consiglio e la Giunta dell'Unione sono validamente costituiti con la presenza dei soli rappresentanti dei comuni che hanno già ratificato l'adesione.

2. I Comuni della SIRU Sicilia Centro Orientale, che non potessero aderire all'Unione possono stipulare apposita convenzione nella quale sono regolati anche i rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione.

#### **Art. 40 - Fondo Spese**

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. La quota iniziale è prefissata in 0,40€ per abitante residente per singolo comune. Eventuali modifiche all'importo ed alle forme di finanziamento del fondo spese dovranno essere deliberate dalla Giunta. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro tre mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune in cui ha sede l'Unione.

#### **Art. 41 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

#### **Art. 42 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.

2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.

## **ALLEGATO A: funzioni e servizi conferiti all'Unione ai sensi dell'art.8 dello Statuto**

### **A. Funzioni e servizi ad adesione obbligatoria da parte di tutti i Comuni che aderiscono all'Unione**

- avviare e rafforzare la rappresentatività del territorio del SIRU e le modalità di concertazione territoriale per il tramite dell'istituzione, con la presente convenzione, dell'Autorità Urbana;
- definire, in maniera unitaria e condivisa, la Strategia Territoriale del SIRU Centro Orientale e l'individuazione degli interventi;
- facilitare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'azione amministrativa degli Enti Locali sottoscrittori mediante la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Comune che assolve anche alla funzione di selezione degli interventi;
- ottenere il riconoscimento dell'Autorità Urbana come Organismo Intermedio per la delega delle funzioni di gestione del programma e monitoraggio da conferire da parte dell'AdG del PR FESR 2021/ 2027;
- istituire una Centrale Unica di Committenza del SIRU che abbia i requisiti di legge per la qualificazione secondo i parametri previsti dalla normativa vigente;
- gestire i beni demaniali e patrimoniali, concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio;
- partecipare alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- progettare e gestire il sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- servizi in materia statistica;
- programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.
- servizi infrastrutturali, trasporti e riqualificazione urbana.

### **B. Funzioni e servizi ad adesione facoltativa**

- attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbano e la riscossione dei relativi tributi;
- realizzazione e la gestione delle infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,

apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

- procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
- servizi alle imprese;
- servizi culturali e formazione;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico sovracomunale.